









COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
Parte normativa ed economica anno 2016

L'anno 2016 (duemilasedici), addì 23/11/2016 del mese di Novembre, alle ore 10:00 nella Casa Comunale a seguito di apposita convocazione, si sono riunite le parti sindacali e la delegazione trattante di parte pubblica (deliberazione di G.M. n.85/2004) per la sottoscrizione della CCDI anno 2016.

Sono intervenuti i signori:

Per la delegazione di parte pubblica del Comune	Nominativo	Firma
Segretario Generale	Dott. Bartorilla Giuseppe	
Responsabile Area III Economico-Finanziaria e Tributaria	Rag. Rosalba Pennino	
Responsabile Area I Affari Generali	Dott. Bartorilla Giuseppe	
Responsabile Area IV Lavori Pubbl.-Patr.. Informatici	Ing. Antonino Seminara	
Responsabile Area V Urbanistica ed Ambientale	Arch. Damino Salvatore	
Responsabile Area VI Vigilanza	Immesi Maria	
Responsabile Area II Demog./P.I.	Dott. D'Amino Salvatore	
Per le organizzazioni sindacali territoriali		
CISL/FPS	Sig. Giovanni Coledi	
CGIL F.P./ENTI LOCALI	Sig. Fucile Francesco	
FP/UII	Sig. Giliberto Maurizio	
Per le RSU		
RSU	Raffone Salvatore	
RSU	Varrica Gaetano	
RSU	Silvestro Giuseppe	
RSU	Silvestro Francesco	
RSU	Cristaudo Sebastiano	<u>assente</u>

PREMESSO

1. Il presente contratto di intesa in ordine alle materie demandate dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali alla contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, ha l'obiettivo di definire principi e criteri che rafforzino le scelte in materia di gestione dello sviluppo del personale già operate in sede di contrattazione nazionale e tendenti a:
 2. costituire una forte spinta motivazionale per i dipendenti;
 3. collegare in maniera molto stretta i trattamenti economici accessori, anche diversificati, ad:
 - effettivi incrementi di produttività;
 - oggettivi miglioramenti nei livelli di qualità delle prestazioni;
 - affidamento di compiti e funzioni che esaltino autonomia e responsabilità dei dipendenti.

In tale logica quindi si sviluppa il presente contratto, che si basa sui seguenti principi:

Finalizzazione delle risorse economiche a disposizione per promuovere effettivi e significativi miglioramenti di efficacia e di efficienza dell'Ente e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali – quantitativo dei risultati (Art. 17, comma 1, CCNL 01/04/1999), nonché attraverso l'introduzione stabile di corresponsione di compensi correlati al merito ed all'impegno di gruppo e/o individuale, secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione. {art. 37 del CCNL del 22.1.2004};

Corrispondenza tra organizzazione dei servizi, finalizzata a conseguire evidenti e rilevabili miglioramenti quali-quantitativi dell'azione dell'Ente secondo criteri di innovazione, efficienza, efficacia ed economicità, e corresponsione delle varie indennità {art. 17 lett. d), e), f) del CCNL dell'1.4.1999 };

Previa ratifica integrale della superiore premessa, le parti convengono e stipulano quanto appresso:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA E TERMINI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica al personale dipendente dell'amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Esso è finalizzato al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e la salvaguardia dell'interesse dell'utenza.
2. Per tali fini, la Parte Pubblica e la Parte Sindacale sono impegnate, nel reciproco rispetto e nell'esercizio responsabile dei diversi ruoli, ad intrattenere corrette relazioni sindacali, attraverso l'attivazione di tutti gli istituti contrattuali, con le modalità e nei tempi previsti.

Art. 2

Durata, decorrenza, termini

1. Il presente contratto ha validità per l'anno 2016.




2. Il contratto collettivo decentrato integrativo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro. Esso si attua nei 30 giorni successivi, ai sensi del CCNL.
4. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro ha valore di legge tra le parti stipulanti, secondo quanto dispone il codice civile.
5. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione salvo diversa indicazione in esso contenuta e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o sino all'approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.
6. In caso di entrata in vigore di nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le eventuali sopravvenute norme incompatibili con le disposizioni del presente Contratto prevalgono su quest'ultimo.
7. Le parti si incontrano annualmente per determinare la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie per l'esecuzione del presente Contratto per l'anno successivo, nel rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione.
8. Il presente accordo raggiunto in relazione alle materie demandate dal CCNL alla contrattazione decentrata integrativa assume come obiettivo prioritario la valorizzazione delle persone, fondata sul miglioramento delle competenze professionali possedute e sul contributo individuale assicurato al fine di supportare i processi di innovazione, efficienza – efficacia e di miglioramento dei servizi per i cittadini. (art. 2 CCNL 31.3.1999)
9. Si basa sui seguenti principi:
 - aumentare il livello di responsabilizzazione individuale ed il grado di coinvolgimento nei processi di miglioramento dell'ente assumendo il riconoscimento delle competenze professionali dei dipendenti quale valore irrinunciabile con la consapevolezza che la qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti;
 - coniugare le esigenze di valorizzazione delle persone ed il miglioramento dei risultati per l'Ente;
 - perseguire le politiche tese alla ricerca di un più stretto collegamento fra contributi individuali e/o di gruppo e sistema degli incentivi.

ART. 3 CLAUSOLE NULLE

1. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei limiti e dei vincoli di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419 secondo comma del codice civile (art. 40, comma 3 quinquies del D. lgs. n. 165/01 e s. m.i.). In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

TITOLO II°



3

CRITERI GENERALI DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE

ART. 4

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

(artt. 31 e 32 ccnl 22.1.2004)

1. Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 del CCNL 1999 e successive modificazioni ed integrazioni) sono determinate annualmente dall'Amministrazione.

2. Tale fondo è composto da una parte definita "RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE" (art. 31 comma 2) che sono storicizzate anche per gli anni futuri, e da una parte di "RISORSE EVENTUALI e VARIABILI" (art. 31 comma 3) che può variare di anno in anno secondo le disposizioni previste.

3. Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 35, 36, 37 del vigente CCNL, nonché della richiamata disciplina dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 con i seguenti criteri:

- mantenere il fondo per l'indennità di comparto (art. 33 comma lett. b) e c) C.C.N.L. 22/01/2004);
- mantenere integre nel tempo le risorse destinate per le progressioni economiche orizzontali (articoli 34 e 35 del C.C.N.L. 22.01.2004);
- prevedere le risorse necessarie per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, CCNL 31.3.99 e le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative (art. 17 lett. f) del CCNL 01/04/1999 come modificato dall'art. 7, comma 1, del CCNL del 09.05.2006);
- quantificare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turnazione, rischio, reperibilità, disagio, etc.)
- di mantenere nel limite consentito dal fondo le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività e correlati al miglioramento quali - quantitativo dei servizi, riconoscendo contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi, al raggiungimento di risultati aggiuntivi apprezzabili rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa (art. 37 del CCNL 22.01.2004).

ART.5

CRITERI GENERALI RELATIVI AI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

[Art. 4, comma 2 lett. b) CCNL 01.04.1999]

- I sistemi di incentivazione che verranno attivati si realizzeranno attraverso i sistemi attualmente vigenti.



- Le metodologie di valutazione terranno conto degli apporti individuali e/o di gruppo e si svolgerà secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Municipale n° 63 del 25.05.2015.
- Parte delle risorse è destinata a "produttività e miglioramento dei servizi" da erogare a tutto il personale dipendente secondo il sistema di valutazione, giusta delibera citata (n. 63 del 25.05.2015).
- Per l'anno 2016, l'importo di **€ 24.000,00** (oltre le risorse destinate alla remunerazione degli istituti fissi e ricorrenti connessi con l'organizzazione del lavoro ed alle somme destinate alle progressioni economiche orizzontali), viene destinato al finanziamento di progetti da espletare fuori dal normale orario di lavoro;

ART. 6

FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE FINALITA' PREVISTE NELL'ART. 17 COMMA 2 CCNL 1/4/99 lett.d) = turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, turnazione); f) e i) = specifiche responsabilità; .

Ai sensi dell'art. 17 comma 2, lett. d), f), del CCNL dell'1 aprile 1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL 02.01.2004 e dall'art. 7 del CCNL 09.05.2006, con le risorse destinate al finanziamento delle indennità disciplinate dal CCNL pari ad **€ 57.166,18**, si farà fronte all'erogazione delle seguenti indennità:

COMPENSO PER ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (Art. 36 c.1 CCNL 22/01/2004 e 17 comma 2 lett. f del CCNL 1/4/99)

Si ritiene di dover individuare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità in quelle che riguardano coloro che svolgono attività di sostituti dei responsabili di Area, coloro che hanno avuto affidate, con atto scritto, responsabilità di servizio e/o di uffici e/o di unità operative.

Le indennità di cui all'art. 17 lett. f) sono assegnate in base ai criteri stabiliti nell'art. 20 del Contratto collettivo decentrato integrativo dell'anno 2009, approvato con deliberazione di G.M. n° 36 del 29/04/2010.

In particolare, i fattori ritenuti rilevanti per l'individuazione delle particolari attività o responsabilità e del relativo compenso attengono a tre dimensioni: complessità, relazione, responsabilità.

1) COMPLESSITA'

Si tratta di attività che richiedono in misura prevalente compiti specializzati, non routinarie, risoluzione di problemi complessi, continue innovazioni normative, competenze specifiche anche in relazione alla diversità ed al numero dei procedimenti assegnati.

2) RELAZIONI

L'espletamento del lavoro è caratterizzato da relazioni con l'esterno e/o con l'interno dell'Ente di media/alta complessità, anche con più soggetti interagenti.

3) RESPONSABILITA'

Si tratta di attività che comportano gradi significativi di autonomia decisionale, discrezionalità tecnica, esposizione a giudizi, specifiche sanzioni di natura contabile o penale.

Il compenso è determinato per gradi di complessità, relazione e/o responsabilità;

- sarà di grado 1 se verranno raggiunte due delle tre dimensioni individuate ai punti 1, 2, 3;
- sarà di grado 2 se verranno raggiunte tutte e tre le dimensioni.

GRADO 1: compenso annuo € 1.000,00

GRADO 2: compenso annuo € 1.500,00

5

Si ritiene altresì di stabilire l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, lett.f) del CCNL per l'importo di € 1.000,00 all'unità di personale cui è formalmente attribuito il compito di "coordinatore" di gruppi di operai.

Le sopra indicate indennità, calcolate su base annua, verranno decurtate proporzionalmente di € 100,00 per ogni 30 giorni di assenza (escluso le assenze per ferie o per altri permessi retribuiti) e verranno liquidate da ciascun Responsabile di Area in relazione ai criteri stabiliti.

Qualora alcuno dei Responsabili sopra indicati svolga altresì le funzioni di sostituto Responsabile di Area dovrà corrispondersi l'importo previsto per tale ultima funzione (rapportato al periodo di attribuzione della funzione) e l'indennità comunque è unica.

Vengono inoltre attribuiti € 900,00 per le specifiche responsabilità delle categorie B e C previste dall'art. 36 del CCNL 2004 (ufficiale di anagrafe e stato civile ed archivista informatico).

INDENNITÀ DI RISCHIO (Art. 17 comma 2 lett. d) CCNL 01/04/1999 e art. 37 CCNL 14/09/2000)

Viene attribuita al personale che svolga prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, come di seguito specificato:

▲ prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, scuolabus, mezzi ed altri veicoli per trasporto cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;

▲ prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con agenti atmosferici, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico;

▲ prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da impianti elettrici, impianti a gas, impianti di depurazione ed impianti acquedottistici, manutenzioni di beni mobili ed immobili di vario tipo;

▲ prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici ed apparecchiature pregiudizievoli per la salute;

Tali fattispecie danno titolo all'erogazione soltanto se si è verificata la prevalenza della condizione di rischio nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

L'indennità viene corrisposta al personale interessato di categoria A e B sulla base di idonea certificazione del Responsabile di Area competente che deve certificare la diretta esposizione al rischio ed il relativo periodo.

Essa è liquidata dal Responsabile di Area competente in base alle giornate di effettiva esposizione al rischio e dunque proporzionalmente decurtata per le giornate di assenza.

In particolare viene corrisposta l'indennità di € 30,00 mensili, come stabilita dall'art. 41 del CCNL 22/01/2004.

INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ (Art. 17 comma 2 lett. d) CCNL 01/04/1999 e art. 23 CCNL 14/09/2000).

Viene attribuita a coloro che svolgono servizio di pronta reperibilità e in particolare per gli addetti al servizio di polizia municipale e per gli addetti all'ufficio di stato civile in base alle giornate stabilite dal competente Responsabile di Area.

L'indennità di reperibilità è pari ad € 10,33 per 12 ore al giorno. Essa non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di sei volte in un mese.



INDENNITÀ MANEGGIO VALORI (Art. 17 comma 2 lett. d) CCNL 01/04/1999 e art. 36 CCNL 14/09/2000)

Viene attribuita al personale nominato agente contabile interno ed adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio valori e loro sostituti, per le sole giornate di effettivo servizio, nella misura di € 1,55 al giorno.

TURNAZIONI (Art. 17 comma 2 lett. d) CCNL 01/04/1999 e art. 22 CCNL 14/09/2000).

In relazione alle proprie esigenze organizzative l'Ente può articolare alcuni servizi in turni, distribuiti, nell'arco del mese, in modo da far risultare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni ed a condizione, per i turni diurni, che vi sia un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

ATTIVITA' DISAGIATE (ART. 17 lett.e) CCNL 1/4/1999)

Per lavoro disagiato si intendono tutte le prestazioni che per loro natura e forma organizzativa risultino gravose in relazione alla loro continuità e di espletamento, in quanto svolte con articolazioni orarie diverse da quelle tipiche e che comportano in considerazione di ciò difficoltà e/o disagio.

Le parti concordano di corrisponderlo alle seguenti figure:

- **custode cimitero**
- **messi comunale**
- **resp. allarme Antiquarium**
- **dipendenti Antiquarium ago/sett.**
- **dipendenti ufficio tecnico**

ART. 7

PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI, FORMAZIONE

[Art. 4 Lettera d) CCNL 01.04.1999]

1. Le parti, in applicazione dell'art. 4, 2° comma, lettera d) e dell'art 23 del CCNL dell'1.04.99, concordano che la formazione professionale, intesa come processo continuo, deve garantire ai dipendenti l'accrescimento delle competenze.
2. La formazione costituisce un obiettivo prioritario per sviluppare competenze generali e specifiche nonché parametro essenziale per la progressione di carriera sia orizzontale che verticale.
3. Il percorso della formazione deve partire da un'attenta analisi dei bisogni di professionalità e deve tenere conto del cambiamento organizzativo e funzionale dell'Ente.
4. L'Amministrazione si impegna a garantire nel bilancio comunale la quota destinata per legge alla formazione dei dipendenti.


ART. 8

LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI PER LA GARANZIA ED IL MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO, PREVENZIONE, DIPENDENTI DISABILI

[lettera e) - art. 4 ccnl 01.04.1999]

1. In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si dovrà dare piena attuazione alla normativa vigente.
2. Gli interventi di formazione ed informazione del personale saranno svolti con frequenza periodica in modo da garantire un sufficiente e continuo grado di aggiornamento e di informazione.

ART. 9



QUALITÀ DEL LAVORO E PROFESSIONALITÀ DEI DIPENDENTI IN CONSEGUENZA DI INNOVAZIONI ASSETTI ORGANIZZATIVI, TECNOLOGICHE E DELLA DOMANDA DI SERVIZI

[Lettera f) - Art. 4 CCNL 01.04.1999]

1. Nell'attuale contesto di rapida evoluzione tecnologica e normativa, in relazione alle innovazioni organizzative che verranno introdotte nell'ente al fine di esaltare il suo ruolo di azienda erogatrice di servizi alla cittadinanza, anche la professionalità richiesta ai dipendenti deve necessariamente adeguarsi.
2. La qualità del lavoro dovrà perseguire livelli ottimali, ed in tale senso saranno forniti i supporti necessari, sia in ambito tecnologico che formativo.

ART. 10 PARI OPPORTUNITÀ

[Lettera g) - Art. 4 CCNL 01.04.1999]

1. Le misure per favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, sono concordate a seguito di proposte operative presentate dalle parti.
2. La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio, terranno conto dei principi generali inerenti le pari opportunità e di un doveroso equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali, in rapporto anche ai servizi sociali disponibili sul territorio.

ART. 11 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

1. La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
 - per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
 - per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
 - per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
 - per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;
2. Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza, con successivo atto saranno definiti i requisiti per la partecipazione alla relativa selezione nel rispetto dell'art.23 del D- Lgs. n.150/2009, privilegiando il merito.
3. Le parti concordano di destinare alle selezioni per progressioni economiche orizzontali da attuarsi nell'anno 2016 € 12.500,00.

TITOLO III°

COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ

ART. 12 COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004

Il fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività,

per l'anno 2015 risulta costituito con Determina dirigenziale della Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria n.105 del 10.04.2015, integrata con determinazione n. 202 del 30.07.2015, e precisamente:

1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate negli anni precedenti secondo la precedente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dai CCNL vigenti;
2. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello stesso CCNL.

TITOLO IV°

UTILIZZO DEL FONDO

ART. 13

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

(art. 17, comma 2, lett. b) del ccnl dell'1.4.1999).

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo.
2. L'importo del fondo per PEO consolidato per l'anno 2016 è **€ 79.459,88**;
3. L'importo del fondo per PEO per l'anno 2015 è **€ 12.500,00**;
4. L'importo del fondo da destinare alle progressioni economiche orizzontali da attuarsi per l'anno 2016 è di **€ 12.500,00**.

ART. 14

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO

1. Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nel CCNL del 22.01.2004.
2. Per l'anno 2016 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari complessivamente a **€ 15.714,00**.

ART. 15

RIPARTIZIONE FONDI INCENTIVANTI

Per l'anno 2016 le risorse disponibili, al netto degli istituti fissi e ricorrenti con l'organizzazione del lavoro e delle somme destinate alle progressione economiche orizzontali da attuarsi nel 2016, per l'importo di **€ 24.000,00** vengono destinati, al finanziamento di progetti da espletare fuori dal normale orario di lavoro;

Le somme destinate, in base a specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, e segnatamente quelle previste dall'art. 92 del d. lgs.




n. 163/06, sono ripartite conformemente a quanto statuito dalle regolamentazioni in materia approvate.


TITOLO V°
Art. 16
LAVORO STRAORDINARIO

Le parti danno atto che la somma per lavoro straordinario anno 2015 ammonta a complessivi **€ 10.554,40**.

ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli del presente contratto.





COMUNE DI
FRACAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara


Area Economico – Finanziaria - Tributaria

Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – circolare MEF Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012

ESERCIZIO 2016

Relazione illustrativa al contratto integrativo pag.2-6

Relazione tecnico - finanziaria al contratto integrativo pag.7-16



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Economico – Finanziaria - Tributaria

Relazione illustrativa al contratto integrativo anno 2016

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	28.07.2016 firma preintesa
Periodo temporale di vigenza	01 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: - Presidente: Dott. Giuseppe Bartorilla - Componenti: Rag. Rosalba Pennino - Resp. Area III Economico – Finanziaria - Tributaria Dott. Giuseppe Bartorilla – Resp.le Area I Affari Generali Arch. Salvatore Damino – Resp. Area V Urbanistica ed Ambiente Com. Maria Immesi - Resp. Area VI Vigilanza Dott. Salvatore D'Amino – Resp.le Area II Demografica P.I. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: - CISL-FPS - Sig. Giovanni Coledi - CGIL-FP EE.LL.- Sig. Francesco Fucile - UIL – Sig. Giliberto Maurizio Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa: - RSU: Salvatore Raffone Gaetano Varrica Francesco Silvestro
Soggetti destinatari	Personale non dirigente del Comune di Francavilla di Sicilia
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Durata dell'accordo integrativo parte economica: - Anno 2016 b) Quantificazione delle risorse decentrate: - stabili

		<ul style="list-style-type: none"> - variabili - lavoro straordinario. <p>c) Ripartizione delle risorse relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoro straordinario; - attività svolte in particolari situazioni; - progressione economica 2015; - progetti da svolgersi fuori dall'orario di servizio - art.15,co.1, lett.k) CCNL 1/4/1999 e specificatamente risorse che scaturiscono da disposizioni di legge ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e somme trasferite dall'Unione dei Comune Via Regiadell'Alcantara. <p>d) Disciplina del lavoro straordinario</p> <p>e) Riconoscimento delle attività svolte in particolari situazioni, con l'individuazione delle relative figure professionali,:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disagio; - rischio; - maneggio valori; - turno; - reperibilità; - specifiche responsabilità. <p>f) progetti da svolgersi fuori dall'orario di servizio</p>
<p>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p>	<p>Ai sensi del CCNL Enti locali tale certificazione non è dovuta. L'unica certificazione dovuta è quella del Collegio dei Revisori dei Conti destinatario della presente relazione.</p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>Non è stato adottato il "Piano delle Performance", previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n.150/2009.</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai co. 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. n.150/2009 (abrogato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)</p>
<p>Eventuali osservazioni =====</p>		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

Il CCDI si applica per l'annualità 2016 a tutto il personale dipendente non dirigente in servizio, ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione definitiva, fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli.

Con determinazione del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria n.75 del 28.04.2016 è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016:

- **per la parte stabile**, rendendo indisponibile alla contrattazione, ai sensi dell'art. 17, co.2, lett. b) del CCNL 01.04.1999, dell'art.33, co. 4, CCNL 22.01.2004 e dell'art. 6 CCNL del 05.10.2001, l'importo di € 107.673,88 (€ 79.459,88 per progressione economica orizzontale consolidata, € 12.500,00 per progressione economica 2015, € 15.714,00 per indennità di comparto), e tenendo conto:
 - dell'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), secondo il cui disposto *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*;
 - della Circolare n. 12 del 23.03.2016 della Ragioneria Generale dello Stato:
 - per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013;*
 - per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento;*
- **per la parte variabile**, le cui risorse scaturiscono dall'art. 15, co.1 lett. k) CCNL 01.04.199 e dall'art. 15, co.2, CCNL 01.04.1999, e specificatamente:
 - fondo incentivi per funzioni tecniche. Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.
- **per il lavoro straordinario**, la riduzione del 3% pari ad € 346,20.

Le risorse decentrate stabili 2016, per € 201.340,06, sono destinate per i seguenti istituti e nei seguenti importi:

- a) € 79.459,88 per progressione economica orizzontale ;
- b) € 15.714,00 per indennità di comparto;
- c) € 12.500,00 per progressione economica 2015
- d) € 57.166,18 per attività svolte in particolari situazioni;

- e) € 12.500,00 per progressione economica 2016;
 f) € 24.000,00 per progetti da svolgersi fuori dall'orario di servizio;

Relativamente all'impiego delle risorse destinate ad istituti contrattuali, quali lavoro straordinario e attività svolte in particolari situazioni, le delegazioni hanno confermato la destinazione delle risorse già in essere negli anni precedenti, destinando:

- a) **per lavoro straordinario** € 10.554,40, individuando il limite massimo annuo individuale che non può eccedere le 180 ore;
 b) **per attività svolte in particolari situazioni** € 57.166,18, quali:
- disagio (art. 17, lett. e) CCNL 1/4/1999;
 - rischio (art. 37 CCNL 14.09.2000 e art.41 CCNL 22.01.2004);
 - maneggio valori (art.36 CCNL 14.09.2000).;
 - turno (art. 37 CCNL 14.09.2000 e art.41 CCNL 22.01.2004);
 - reperibilità (art. 23 CCNL 14.09.2000 e art.11 CCNL 05.10.2001);
 - specifiche responsabilità (art. 17, co.2, lett.f) CCNL 1/4/1999, modificato dall'art. 36 CCNL 22/01/2004);

Per tali risorse l'ipotesi di contratto individua specificatamente le figure a cui competono.

- c) per progetti da svolgersi fuori dall'orario di servizio € 24.000,00

La metodologia di valutazione terrà conto degli apporti individuali e/o di gruppo e si svolgerà secondo i criteri stabiliti con deliberazione di G.M. n. 63 del 25.05.2015.

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo:

Descrizione	Importo
RISORSE STABILI:	
art.17, co. 2, lett. b) – Progressioni economiche orizzontali	79.459,88
art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	15.714,00
Progressione economica 2015	12.500,00
art.17, co.2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	57.166,18
Progressione economica 2016	12.500,00
Progetti da svolgersi fuori dall'orario di servizio	24.000,00
Totale	201.340,06

Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI:	
incentivi per funzioni tecniche. Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	7.687,28
Totale	7.687,28

TOTALE COMPLESSIVO	209.027,34
---------------------------	-------------------

Lavoro straordinario	10.554,40
----------------------	-----------

c) effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione collettiva;

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D.Lgs. n.150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi di cui all'art.4, co.2, lett.b) del CCNL 1/4/1999;

L'attuale sistema di valutazione tiene conto degli apporti individuali e/o di gruppo e si svolge secondo criteri stabiliti dall'Amministrazione comunale con deliberazione di G.M. n. 36 del 26.01.2010.

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 150/2009;

Per l'anno 2016 sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali i cui criteri saranno definiti successivamente nel rispetto dell'art. 23 del D. Lgs. N. 150/2009 privilegiando il merito.

f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale adottati dall'Amministrazione;

Nel Fondo 2016 non sono state destinate somme ai sensi dell'art. 5, co.5, del CCNL 01.04.1999.

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Nella costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2016:

- il totale delle risorse stabili è pari ad € 201.340,06, al netto della riduzione disposta dalle normative vigenti di cui € 79.459,88 per progressione economica orizzontale consolidata, € 12.500,00 per progressione economica 2015, € 15.714,00 per indennità di comparto, è stato determinato con l'incremento ai sensi dell'art.4, co.2, CCNL 5/10/2001 e dichiarazione congiunta n.18 CCNL 22.01.2004 (economia derivante da RIA e assegni personali in relazione ai collocamenti in quiescenza e trasferimenti fino al 2010) ed è stato ridotto del 3% per lavoro straordinario .
- il totale delle risorse variabili riferite all'art.15 lett. K) è pari ad € 7.687,28 per incentivi per funzioni tecniche. Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.

Pertanto, le risorse stabili da contrattare ammontano a € 93.666,18;

- il lavoro straordinario è pari ad € 10.554,40.

Francavilla di Sicilia, lì 28 luglio 2016



Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino



COMUNE DI

FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Economico - Finanziaria

Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo 2016

Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2016 ha seguito il seguente iter:

- Determinazione del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria n. n.75 del 28.04.2016 di costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016;
- Preintesa tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2016 avvenuta in data 28 luglio 2016.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti:

Art. 15, co.1, lett. a) CCNL 01.04.1999	Importo
- Art.31, co.2, lett.b) CCNL 06.07.1995	148.652,39
- Art.31, co.2, lett.c) CCNL 06.07.1995	0
- Art.31, co.2, lett.d) CCNL 06.07.1995	0
- Art.31, co.2, lett.e) CCNL 06.07.1995	0
Totale	148.652,39

Art. 15, co.1, lett.b) CCNL 01.04.1999	Importo
- Art.32 CCNL 06.07.1995	0
- Art.3 CCNL 12.06.1996	0
Totale	0

TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	148.652,39
--	-------------------

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
art.15, co.1, lett.g) CCNL 01.04.1999 (led)	15.271,97
art.15, co.1, lett.j) CCNL 01.04.1999 (0,52% monte salari 1997)	5.601,51
art.4, co. 1 CCNL 05.10.2001 (1,1% monte salari 1999)	12.365,82
art.32, co.1, CCNL 22.01.2004 (0,62 monte salari 2001)	6.695,62
art.32, co.2, CCNL 22.04.2004 (0,50% monte salari 2001)	5.399,70
art.32, co.2, CCNL 22.04.2004 (0,20% monte salari 2001)	2.159,88
art.4, co. 2, CCNL 05.10.2001 e dichiarazione congiunta n.18 CCNL 22.01.2004 (economia derivante da RIA)	15.291,84
TOTALE ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	62.786,34

Riduzioni del fondo parte stabile

Descrizione	Importo
dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 convertito in L. n.122/2010, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.", e della Circolare 8/2015 della Ragioneria Generale dello Stato che, pur non essendo rivolta agli enti locali ma alle Amministrazione dello Stato, ha dettato importanti indicazioni in materia, che costituiscono punto di riferimento anche per le amministrazioni territoriali. In particolare, la Circolare precisa che: "Con riferimento alla contrattazione integrativa va segnalata la cessazione, dal primo gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 ...prorogate sino al 31.12.2014. Inoltre, lo stesso comma 456 della citata Legge n. 147/2013, ha introdotto al predetto comma 2-bis un'ulteriore previsione (secondo periodo) disponendo che, a decorrere dal 1°gennaio 2015, le	9.752,47

<i>risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014")</i>	
art.6 CCNL 05.10.2001 (riduzione lavoro straordinario)	346,20

TOTALE PARTE STABILE	201.340,06
-----------------------------	-------------------

di cui:

art.17, co. 2, lett.b) CCNL 01.04.2009 progressione economica orizzontale	79.459,88
Art.17, co. 2, lett. B) CCNL 01.04.2009 progressione economica orizzontale 2015	12.500,00
art. 33, co. 4, CCNL 22.01.2004 indennità di comparto	15.714,00
Totale	107.673,88

TOTALE PARTE STABILE DA CONTRATTARE	93.666.18
--	------------------

Sezione II – Risorse variabili

Vengono di seguito presentate, per la certificazione, le risorse variabili che il contratto collettivo di lavoro di riferimento individua al fine di alimentare il Fondo che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo, ove previste, le risorse da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione. Nonché gli incrementi previsti in sede di CCNL qualora specificatamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferito ad uno specifico periodo.

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo
specifiche disposizioni di legge art. 15, co.1, lett. K) CCNL 01.04.1999:	
art. 15, co. 2 CCNL 01.04.1999 (1,2%% monte salari 1997) (nota 1)	0
fondo incentivi per funzioni tecniche. Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.	7.687,28
TOTALE RISORSE VARIABILI	7.687,28

Riduzione parte variabile

Descrizione	Importo
riduzione	0
TOTALE PARTE VARIABILE	13.244,90

Note esplicative sulle risorse variabili:

- (1) CCNL 1/4/1999 art. 15, co. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997):
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 1.077.215,38, con la possibilità di incremento massima 1,2%. Nella sessione negoziale non è stata inserita la quota pari al 1,20%.
- (2) Per l'anno 2014 sono state accertate risorse provenienti dalle economie del Fondo 2013;

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Come disposto:

- dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), secondo il cui disposto "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.";
- dalla Circolare n. 12 del 23.03.2016 della Ragioneria Generale dello Stato:
 - o per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013;
 - o per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento;

l'Ente, ha decurtato il fondo delle risorse decentrate 2016 nella parte stabile.

Riduzioni parte stabile

Descrizione	Importo
riduzione	9.752,47

Riduzione parte variabile

Descrizione	Importo
riduzione	0

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	211.438,73
art.17, co. 2, lett.b) CCNL 01.04.2009 progressione economica orizzontale	-79.459,88
Art.17, co. 2, lett. B) CCNL 01.04.2009 progressione economica orizzontale 2015	-12.500,00
art. 33, co. 4, CCNL 22.01.2004 indennità di comparto	-15.714,00
Riduzione 3% fondo lavoro straordinario	-346,20
Riduzione risorse stabili	-9.752,47
Totale risorse stabili da contrattare	93.666,18
Risorse variabili	7.687,28
fondo incentivi per funzioni tecniche. Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.	7.687,28
Riduzione risorse variabili	0,00
Somme non utilizzate l'anno precedente (nota 2)	0,00
Totale risorse stabili e variabili da contrattare	93.666,18
Lavoro straordinario	10.554,40

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono previste risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Sono riportate le poste non disponibili alla contrattazione decentrata:

Descrizione	Importo
indennità di comparto (art. 33, co. 4, CCNL 22.01.2004)	15.714,00
progressione economica orizzontale (art.17,co.2, let.b) CCNL 01.04.2009)	79.459,88
progressione economica orizzontale 2015 (art.17,co.2, let.b) CCNL 01.04.2009)	12.500,00
disagio (art.17, lett.e) CCNL 01/04/1999)	
Specifiche responsabilità (art. 17, co.2, lett.f) CCNL 01/04/1999 come modificato dall'art. 36 CCNL 22/01/2004)	
reperibilità (art.23 CCNL 14/9/2000 – art. 11 CCNL 5/10/2001)	57.166,18
Indennità di rischio (art.37 CCNL 14/9/2000 e art.41 CCNL 22/1/2004)	
Indennità di turno (art. 22 CCNL 14/9/2000)	
Indennità di maneggio valori (art.36 CCNL 14/9/2000)	

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto le somme così suddivise:

Descrizione	Importo
Progressione economica 2016	12.500,00
Progetti da svolgersi fuori dall'orario di lavoro	24.000,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Non vi sono risorse ancora da destinare

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
PARTE STABILE:	
art.17, co. 2, lett.b) CCNL 01.04.2009 progressione economica orizzontale	79.459,88
art.17, co. 2, lett.b) CCNL 01.04.2009 progressione economica orizzontale 2015	12.500,00
art. 33, co. 4, CCNL 22.01.2004 indennità di comparto disagio (art.17, lett.e) CCNL 01/04/1999)	15.714,00
Indennità di rischio (art.37 CCNL 14/9/2000 e art.41 CCNL 22/1/2004)	57.166,18
Indennità di maneggio valori (art.36 CCNL 14/9/2000)	
Indennità di turno (art. 22 CCNL 14/9/2000)	
reperibilità (art.23 CCNL 14/9/2000 – art. 11 CCNL 5/10/2001)	
Specifiche responsabilità (art. 17, co.2, lett.f) CCNL 01/04/1999 come modificato dall'art. 36 CCNL 22/01/2004)	
Responsabilità ufficiale d'anagrafe, stato civile ed archivista	
Progressione economica 2016	12.500,00
Progetti da svolgersi fuori dall'orario di lavoro	24.000,00
TOTALE DESTINAZIONE DEL FONDO PARTE STABILE	201.340,06

TOTALE UTILIZZO	201.340,06
------------------------	-------------------

Descrizione	Importo
PARTE VARIABILE:	
D. Lgs. N.163/2006 (incentivi e spese per la progettazione.)	7.687,28
TOTALE DESTINAZIONE DEL FONDO PARTE VARIABILE	7.687,28

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Non vi sono risorse allocate all'esterno del Fondo

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

L'art. 4, co.3 sexies del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", così come modificato dalla L. n.15 del 04.03.2009 e dal D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, prevede:

- "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico – finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, co.1".

Altresì, l'art. 5 co. 3 del CCNL 1/4/1999 prevede:

- "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti, ovvero laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interni, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 286/1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, definita dalla delegazione trattante, è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico – finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo...".

La presente relazione, in ossequio ai dispositivi del precitato contratto collettivo nazionale di lavoro, persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Si richiama anche l'art. 40 co. 3 quinquies del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n.150/2009 che in materia di spesa del personale richiedono un contenimento delle spese e consentono di inserire eventuali risorse decentrate:

- "La contrattazione nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al co.3 dell'art. 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, co.3 bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del D.Lgs. n.150/2009 e le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale e dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co, 2 del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte di Conti, del Dipartimento della Funzione Pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sezione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti

successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della L. n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

La spesa complessiva del personale per l'anno 2016, determinata al netto delle componenti escluse, risulta inferiore rispetto al valore medio del triennio precedente (2011-2013) così come disposto dal comma 557 quater, dell'art. 1, della L.n.296/2006 e ss. mm.ed ii.;

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 201.340,06, la destinazione di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali), ammontano a 107.673,88.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009.

Per l'anno in corso è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali per € 12.500,00.

Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016
Risorse stabili	211.438,73	211.438,73
Riduzione parte stabile 3% lavoro straordinario	346,20	346,20
Riduzione parte stabile rispetto limite di cui all'art. 1, comma 562, della L. n.296/2006, come modificato dal D.L. n.16/2012 convertito con modificazione in L. n. 44/2012)		
riduzione parte stabile proporzionale ai cessati, ai sensi dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010 convertito in L. n.122/2010 e della Circolare Mef n.12/2011	9.752,47	9.752,47
Totale	201.340,06	201.340,06
Risorse variabili	0,00	0,00
riduzione parte variabile proporzionale ai cessati, ai sensi dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010 convertito in L. n.122/2010 e della Circolare Mef n.12/2011	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate 2016, al netto della somma di € 107.673,88 (progressione orizzontale, indennità di comparto) che risulta già impegnata nei diversi capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni del personale dipendente, sono imputate nei codici di spesa sotto elencati:

oneri diretti € 111.907,86 al capitolo 1790/00 (Missione 1 Programma 11 Titolo 1)
 oneri riflessi € 26.634,07 al capitolo 1810/00 (Missione 1 Programma 11 Titolo 1)
 irap € 7.033,41 al capitolo 1981/00 (Missione 1 Programma 11 Titolo 1)

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 2010 risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato:

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016
Risorse stabili	211.438,73	211.438,73
riduzione parte stabile proporzionale ai cessati, ai sensi dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010 convertito in L. n.122/2010 e della Circolare Mef n.12/2011	9.752,47	9.752,47
Riduzione parte stabile 3% lavoro straordinario	346,20	346,20
Totale	211.092,53	201.340,06
Risorse variabili	0,00	0,00
riduzione parte variabile proporzionale ai cessati, ai sensi dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010 convertito in L. n.122/2010 e della Circolare Mef n.12/2011		0,00
Totale	0,00	0,00

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, co.4, del D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica 2016. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulle disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2016.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate 2016 risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale così come disposto dal comma 557 quater, dell'art. 1, della L.n.296/2006 e ss. mm.ed ii..

L'ente nell'anno 2015 non versava in condizioni di deficitarietà strutturale.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14, co.1, del CCNL 01.04.199, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata nell'importo di € 10.554,40.

Francavilla di Sicilia, lì 28 luglio 2016



Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
 Rag. Rosa Ba Pennino